

Comune di Fidenza (Provincia di Parma)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE A CONTRASTO DELLA POVERTA'

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.09.2011, Deliberazione n. 51, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 20 dicembre 2016

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
- ART. 3 DESTINATARI
- ART. 4 ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA
- ART. 5 REQUISITI PER L'ACCESSO
- ART. 6 CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

CAPO II INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

- ART. 7 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI
- ART. 8 CONTRIBUTI DI SUSSISTENZA AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE
- ART. 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SUSSISTENZA
- ART. 10 ASSUNZIONE SPESE SANITARIE
- ART. 11 ASSUNZIONE SPESE FUNERARIE
- ART. 12 MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

CAPO III INTERVENTI GENERALI E CASI PARTICOLARI

- ART. 13 CONTRIBUTI STRAORDINARI
- ART. 14 RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
- ART. 15 CONTROLLI
- ART. 16 AZIONI DI RIVALSA E SANZIONI PER CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI
- ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente, i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno a favore di persone anziane o inabili e famiglie in stato di bisogno derivanti da inadequatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- 2. L'assistenza economica è uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica o di non autosufficienza.
- 3. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2 Finalità

- 1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati al superamento delle situazioni di disagio socio-economico che determinano lo stato di bisogno o di emarginazione e sono volti a perseguire le seguenti finalità
- a) la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno;
- b) la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socioeconomico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- c) la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza.
- 2. Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo supportano i nuclei familiari e/o singoli. Pertanto essi vanno messi in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 3 Destinatari

- 1. Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Fidenza che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 5.
- 2. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare, che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
- 3. Sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente regolamento a seguito del procedimento di cancellazione anagrafica in atto e fino alla definizione dallo stesso;
- 4. eventuali interventi di natura economica possono essere erogati eccezionalmente e a carattere straordinario e di emergenza, a favore di persone non residenti ma occasionalmente o temporaneamente presenti sul territorio purché questi si trovino in

situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.

Art. 4 - Accesso al servizio di assistenza socio-economica

- 1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale e/o Ente Delegato, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.
- 2. Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici assistenziali comunali.
- 3. Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Art. 5 - Requisiti per l'accesso

- 1. Hanno accesso agli interventi economici di cui agli art.. 10, 11 e13 del presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 153/13 in possesso dei seguenti requisiti:
- a) residenza nel comune di Fidenza;
- b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno;
- c) ISEE del nucleo familiare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 in corso di validità e privo di difformità, inferiore o uguale alla soglia di accesso definita dall'art 6.2 del presente regolamento.
- 2. Hanno accesso agli interventi economici di cui agli art.. 8 e 9 del presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini ultrasessantacinquenni italiani o stranieri in possesso di titolo di soggiorno permanente, e dei requisiti a) e c) di cui al comma 1 sopra riportati
- 3. Per accedere ai benefici di cui al Presente Regolamento, i cittadini devono obbligatoriamente produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica di validità annuale,oltre all'attestazione ISEE, in corso di validità e privo di difformità accompagnata da apposita domanda per l'erogazione dell'intervento, nonché l'ulteriore documentazione richiesta da specifici bandi per l'accesso ai contributi, ove prevista, o dall'assitente sociale di riferimento.
- 4. Il reddito preso in esame per tutti gli interventi economici previsti dal Regolamento è quello complessivo del nucleo familiare.
- 5. La valutazione socio-economica dovrà tener conto di eventuali altre risorse economiche (beni mobili ed immobili) di rilevante valore non rilevabili con lo strumento dell'ISEE.
- 6. Qualora il contributo sia erogato a seguito di bando pubblico i limiti di attendibilità della dichiarazione ISEE sono disciplinati dal bando e possono comportare l'esclusione delle istanze con attestazione ISEE pari a zero.
- La quantificazione degli interventi economici avviene nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

8. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dalle Assistenti sociali di riferimento, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare del beneficiario

Art. 6 - Condizioni per l'accesso al contributo.

- 1. Ai soggetti richiedenti il contributo si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica previsti dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti attuativi.
- 2. La Giunta delibera annualmente il valore della soglia ISEE massima da applicarsi per l'accesso al contributo in accordo con gli indirizzi definiti a livello distrettuale.
- 3. I valori di cui al comma 2, avranno validità dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione e per l'intero anno solare di riferimento.

CAPO II INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 7 Tipologia degli interventi socio-economici

- 1. Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà, si distinguono in:
- Contributi economici continuativi: Reddito "Minimo Vitale"
- Contributi economici finalizzati: assunzione spese sanitarie e funerarie;
- Contributi economici finalizzati con progetto assistenziale
- Contributi economici straordinari: "una tantum".

Art. 8 -Contributi di sussistenza ad integrazione del Minimo Vitale

- 1. il "Contributo di sussistenza per "Minimo Vitale" è un contributo ad integrazione del reddito, finalizzato a contrastare l'indigenza economica di quei nuclei la cui carenza di risorse non si prevede risolvibile nel loro ciclo di vita, data la sostanziale invarianza delle condizioni che la determinano.
- 2. Il Comune interviene a sostegno dei cittadini italiani o stranieri in possesso di permesso di soggiorno permanente, residenti, anziani ultrasessantacinquenni o inabili in condizione non lavorativa, a rischio sociale per condizione economica, attraverso l'erogazione periodica di un contributo per garantire al beneficiario il reddito minimo di sussistenza. Sono destinatari potenziali:
 - a) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano soli o in copia o anche con presenza nel nucleo di figli se anche il reddito di questi ultimi rientra nei parametri del "Minimo Vitale" calcolato.
 - b) persone in età uguale o superiore a 65 anni che, pur avendo figli non conviventi, si trovino in una situazione caratterizzata da grave conflittualità relazionale non di carattere occasionale certificata da una relazione dell'Assistente Sociale. In tale ipotesi il Servizio Sociale ha facoltà di rivalersi sui figli fino a concorrenza delle somme erogate a titolo di "Minimo Vitale".
- 3. Gli interventi per il contributi di sussistenza per il "Minimo Vitale" sono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare o con rete familiare anch'essa in accertata difficoltà economica, che non possono, per particolari accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

Art. 9 - Criteri per la determinazione del contributo di sussistenza ad integrazione del Minimo Vitale

- 1. La Giunta Comunale delibera annualmente il valore della soglia ISEE che determina la possibilità di accedere al contributo così come previsto dall'art. 6.2 del presente regolamento:
- 2. La misura del contributo viene determinato su base annua con riferimento alla differenza tra il complesso delle disponibilità economiche accertate e l'importo del Minimo Vitale stabilito. Il reddito del beneficiario comprende qualsiasi tipo di pensione o rendita.
- 3. L'importo del contributo di sussistenza (o Minimo Vitale) è determinato scomputando dal reddito le spese sostenute per il canone di locazione se intestato al richiedente, eventuali spese per assistenza sanitaria, ed integrandolo fino a concorrenza dell'importo minimo vitale stabilito.
- 4. Il Comune stabilisce limiti per l'accesso al contributo nel caso in cui il richiedente sia ultrasessantacinquenne ed abbia figli legittimi o legittimati, naturali od adottivi ed in loro mancanza discendenti prossimi, anche naturali non appartenenti al nucleo familiare, con valori complessivi ISEE, per una soglia minima, deliberati annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo;
- 5. La domanda può essere presentata nel corso di tutto l'anno ed ha validità solo per l'anno solare e comunque fino alla data di scadenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
- 6. La misura mensile del contributo è data dalla differenza tra il valore ISEE di riferimento ed il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, rapportata a 12.
- 7. I contributi saranno erogati con periodicità non superiore a tre mesi.

Art. 10 - Rimborso parziale di spese sanitarie.

- 1. Ai nuclei familiari residenti, con valore ISEE inferiore o uguale alla soglia di accesso definita annualmente dalla Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 6.2 del presente regolamento, il Comune riconosce un rimborso parziale della spesa sanitaria (ticket), sostenuta nell'anno solare per sé e per i componenti del proprio nucleo famigliare convivente, fino ad un massimo di 75,00 euro per ciascun componente.
- 2. Il rimborso avverrà a seguito di specifica istanza correlata dalle relative ricevute di pagamento.
- 3. Le istanze relative al rimborso parziale delle spese sanitarie, possono essere istruite direttamente dagli addetti del Servizio Sociale, senza l'intervento dell'assistente sociale;

Art. 11 - Assunzione spese funerarie.

1 .Per persone indigenti e prive di familiari, il Comune e/o Ente delegato, provvede ad organizzare i funerali mettendo a disposizione il feretro e assumendo le altre spese connesse a trasporti e tumulazione per i ricoverati in struttura con retta a carico del Comune, oppure contribuendo a parte delle spese sostenute dagli eredi per il funerale

Art. 12 - Modalità per la richiesta del contributo.

1. La domanda per accedere agli interventi socio-assistenziali elencati nel precedente art. 7, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità e priva di difformità redatta su apposito modulo, deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune e/o Ente delegato.

Relativamente alle spese funerarie di cui all'art. 11, la domanda deve essere presentata dagli eredi i quali dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

- 2. A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio sociale comunale e/o dall'Ente delegato, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' lasciata, inoltre, facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.
- **3.** Potranno inoltre, essere ritenute valide le domande di intervento corredate da apposita relazione proveniente direttamente da servizi sociali territoriali.
- **4.** A conclusione dell'attività istruttoria con i propri strumenti professionali, l'assistente sociale formula una proposta motivata di intervento.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E CASI PARTICOLARI

Art. 13 - Contributi straordinari

- 1. In presenza di situazioni di grave rischio sociale, segnalati dagli operatori di settore, che non trovano piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, potrà essere concesso un contributo economico straordinario "una tantum", nei limiti di budget complessivo annuale.
- 2. Tale contributo potrà essere concesso esclusivamente per le seguenti motivazioni:
 - pagamento bollette per utenza domestiche (gas, luce, acqua);
 - spese impreviste e non ripetibili (acquisto di beni non voluttuari);
 - spese di carattere sanitario o di prima necessità.
- 3. La misura massima del contributo, di cui al comma 1, è di Euro 1.200,00 per l'intero anno solare. Il mancato utilizzo del contributo per le finalità previste comporta la non ripetibilità della medesima domanda o di altre domande se non sono trascorsi almeno 180 giorni dall'erogazione precedente.

Art. 14 - Rilevanti variazioni della situazione economica.

- 1. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare
- **2.** Non si considerano, ai fini delle variazioni di cui al comma 1, i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

Art. 15 - Controlli.

1. Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a campione, nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

- 2. I controlli possono essere svolti dal Responsabile del procedimento in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuali durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
- 3. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del cittadino dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante stesso.
- 4. Il Comune e/o Ente delegato, si riserva inoltre di effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza delle posizioni ritenute inattendibili e segnalazioni all'Agenzia delle Entrate

Art. 16 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi indebitamente riscossi

- 1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune e/o Ente delegato, contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimento o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
- 2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, Il Comune e/o Ente delegato, provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione e al recupero di quanto indebitamente percepito.

Art. 17 - Disposizioni finali

- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica il DPC.M 159/2013 e il DPR 28,.12.2000, n. 445 e s.m. e i, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
- 3. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento viene implicitamente abrogata.
- 4. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'ufficio Segreteria e verrà divulgato mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.